

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

173° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

(Notturna)

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 6
* CARUSO Antonino (AN)	2, 3, 5
MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia	4

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4948) **PECORELLA**: *Disposizioni in materia di difesa d'ufficio*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	Pag. 6, 8, 10
CALLEGARO (CCD)	8
CENTARO (Forza Italia)	8
GRECO (Forza Italia)	8
* MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia	10
MELONI (Misto)	8
PREIONI (Lega Forza Nord Padania)	8

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 20,50.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle seguenti interrogazioni, presentate sullo stesso argomento dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

CARUSO Antonino, BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che in data 17 luglio 1999, nel corso della notte, il signor Buzzi, mai prima d'allora condannato o sottoposto ad indagini penali, fu condotto in stato di fermo e ristretto nel carcere di Piacenza;

che in data 17 luglio 1999 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Piacenza chiedeva la convalida del fermo del signor Buzzi, con «l'applicazione allo stesso della custodia cautelare in carcere, attesa la pericolosità sociale del medesimo, nonché il concreto pericolo di fuga e di reiterazione di gravi reati della stessa specie»;

che lo stesso giorno, interrogato l'accusato apparentemente reo confesso del fatto addebitatogli, il giudice per le indagini preliminari ne convalidava il fermo e, respingendo la richiesta di concessione degli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella dello stesso, ne disponeva la custodia cautelare in carcere sulla base dei seguenti presupposti: «in considerazione dell'estrema gravità del fatto posto in essere..., fatto che attesta l'assoluta mancanza di qualsivoglia freno inibitorio dell'indagato che non ha mostrato di avere controllo... In relazione a tali emergenze il pericolo di reiterazioni di analoghe condotte appare concreto e qualsivoglia misura cautelare più attenuata appare allo stato del tutto inidonea presupponendo un giudizio positivo sulla volontà e sulla capacità dell'indagato di rispettare i controlli del tutto occasionali alla stessa connessi, giudizio che per le ragioni esposte non può essere formulato»;

che in data 21 luglio 1999 veniva constatato da parte del personale di custodia il decesso del signor Italo Buzzi;

che la notizia veniva comunicata alla sorella nel corso della notte del 22 luglio 1999;

che la detenzione del signor Buzzi presso il carcere di Piacenza ebbe dunque durata di soli cinque giorni e terminò, tragicamente, con la morte dello stesso che fu attribuita a suicidio;

che le notizie fornite ai familiari riferirono del suicidio attuato dal signor Buzzi tra le ore 23,35 e le ore 23,40 del 21 luglio 1999, per impic-

cagione della grata di protezione della finestra della cella, mediante un lenzuolo di carta;

che il giudice dell'udienza preliminare, con sentenza del 28 ottobre 1999, concludeva il procedimento penale a carico del signor Buzzi, dichiarando non luogo a procedere per essere i reati ascritti estinti per la sua intervenuta morte,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di accertare e comunicare:

se sia avviato procedimento penale in relazione alla morte del signor Buzzi e, in caso affermativo, quale ne sia l'attuale stato;

se sia stato disposto ed eseguito esame autoptico sul corpo del medesimo e, in caso affermativo, con quali esiti, in relazione alla causa della morte, alle sue pregresse condizioni generali di salute, e ad eventuali segni di violenze subite.

(3-03667)

CARUSO Antonino, BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che in data 17 luglio 1999 il signor Italo Buzzi fu condotto in stato di arresto e ristretto nel carcere di Piacenza, accusato di aver compiuto (fra l'altro) il reato previsto e punito dall'articolo 609-*quater*, comma 1, n. 1, del codice penale;

che in data 21 luglio 1999 veniva constatato da parte del personale di custodia il decesso del signor Italo Buzzi;

che la notizia veniva comunicata alla sorella nel corso della notte del 22 luglio 1999;

che la detenzione del signor Buzzi presso il carcere di Piacenza ebbe dunque durata di soli cinque giorni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accertare e comunicare:

quali, nel dettaglio, siano state le modalità di detenzione del signor Buzzi nelle giornate dal 17 al 21 luglio 1999;

quali, ancor più nel dettaglio nel corso della intera giornata, siano state le modalità di detenzione nel corso del 19 luglio 1999;

quali siano stati i colloqui avuti durante il periodo della detenzione dal signor Buzzi e in quali giorni, con specificazione delle relative persone;

quali siano state le persone con cui il signor Buzzi è venuto in contatto nel corso della predetta giornata del 19 luglio 1999;

quali siano state le misure di personale protezione del signor Buzzi disposte dalla direzione del carcere e quali quelle concretamente applicate;

se le predette misure siano state variate, nel corso dei pochi giorni di durata della detenzione, e – qualora ciò sia avvenuto – in quali occasioni e per quali ragioni.

(3-03668)

Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente.

Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, sulla base delle notizie fornite dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Piacenza e dalla competente articolazione ministeriale, si comunica quanto segue.

Il signor Italo Buzzi, nato il 29 aprile 1963, è stato tratto in arresto in data 17 luglio 1999 per ravvisata ipotizzabilità, a carico dello stesso, delle ipotesi di reato contemplate dagli articoli 609-*quater* (atti sessuali con minorenni) e 582 (lesioni personali), aggravato ai sensi degli articoli 585, 61 e 576 del codice penale. In pari data è stato condotto presso la casa circondariale di Piacenza, ove è deceduto il 22 luglio 1999.

Dalla certificazione sanitaria di primo ingresso, di cui al modello 99 del 17 luglio 1999, è emerso che il detenuto aveva manifestato propositi suicidi ed aveva rifiutato terapie ansiolitiche. Lo stesso detenuto, tuttavia, aveva accettato la visita psichiatrica a seguito della quale era stata disposta nei suoi confronti, con ordine di servizio del 17 luglio 1999, la massima sorveglianza. In tale situazione il Buzzi è stato particolarmente seguito anche dal personale sanitario.

Il suddetto Buzzi, all'atto di ingresso presso la predetta casa circondariale, era stato allocato nella cella numero 2, ma poi, nello stesso giorno, a seguito di un tentativo di suicidio, era stato spostato nella cella numero 5 priva di qualsiasi arredo e suppellettile e dotata di un sola branda, con dotazione personale limitata agli *slip* e alle lenzuola di carta.

Il 20 luglio 1999, a seguito di interrogatorio del magistrato procedente che confermava lo stato di isolamento, il detenuto veniva sistemato, nella stessa condizione di arredi e dotazione sopra indicata, nella cella numero 1 situata vicino all'ingresso, proprio per rendere più agevole e continua la sorveglianza da parte del personale penitenziario.

Dagli atti acquisiti risulta altresì che il 19 luglio 1999 il Buzzi ha effettuato colloqui visivi con la sorella ed il successivo 21 luglio 1999 altri colloqui con la moglie, il padre e la stessa sorella. Il decesso del detenuto è avvenuto il 22 luglio 1999 alle ore 0,10 e, alle ore 01,50 dello stesso giorno, si è provveduto ad informare del fatto la sorella del Buzzi.

In merito al decesso la competente procura della Repubblica di Piacenza ha avviato indagini nell'ambito del procedimento penale n. 457 del 1999 RGNR (registro generale notizie di reato) modello 45. Al fine di accertare le cause della morte del Buzzi l'autorità giudiziaria ha disposto esame autoptico, all'esito del quale non sono emersi elementi tali da far sospettare l'intervento, a carico del Buzzi, di lesività di tipo meccanico, chimico-tossicologico o termico che possano averne determinato il decesso.

L'ufficio inquirente, con la richiesta di archiviazione del procedimento, ha poi evidenziato che le indagini svolte nell'immediatezza dei fatti hanno consentito di accertare l'insussistenza di negligenze o carenze nell'espletamento dei compiti d'istituto da parte del personale di Polizia penitenziaria in servizio al momento del fatto. Al riguardo ha osservato,

in particolare, il pubblico ministero che «la valutazione delle circostanze di tempo, di luogo e di persona, rilevate direttamente nel corso del sopralluogo, ha dato conto del pieno assolvimento, da parte del personale preposto, dei compiti di puntuale e continuativo controllo, nei limiti imposti dal regime di massima sorveglianza, delle condizioni del detenuto, e convince circa la concreta impossibilità di impedire l'accaduto e di far fronte con successo alla pervicace determinazione con la quale il proposito suicida è stato attuato».

La richiesta di archiviazione dell'ufficio di procura è stata accolta dal Gip di Piacenza con decreto del 7 agosto 2000.

Le medesime conclusioni cui si è pervenuti in sede penale sono state rassegnate dal provveditore regionale dell'Emilia Romagna a seguito della espletata visita ispettiva. Anche in tale sede, infatti, è stata esclusa la sussistenza di responsabilità di ordine amministrativo e disciplinare a carico degli operatori in servizio presso l'istituto di Piacenza, atteso, fra l'altro, che la direzione aveva provveduto, per come già rilevato, a disporre il regime di massima sorveglianza nei confronti del detenuto ed erano state adottate tutte le misure intese ad evitare che il Buzzi potesse compiere atti autolesionistici.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto comunicare che il senatore Co', il quale ha intensamente seguito questa vicenda, si scusa per la propria assenza alla seduta odierna; l'improvvisa calendarizzazione di tali interrogazioni ha purtroppo coinciso con un impegno da lui precedentemente assunto.

Per quanto riguarda la risposta fornita dal Sottosegretario, non posso che dichiararmi radicalmente insoddisfatto; le informazioni raccolte dagli uffici competenti del Ministero evidentemente non coincidono con due dati di fatto pacificamente noti alla famiglia del signor Buzzi. In primo luogo che, egli, nei primi tre giorni di detenzione, e quindi nelle giornate 17, 18 e 19 luglio 1999, fu mantenuto in situazione di detenzione non isolata, cioè insieme ad altro o altri – questo francamente non lo ricordo – reclusi nel carcere di Piacenza. Nel corso di questo periodo il signor Buzzi, così almeno lo stesso segnalò ai propri familiari e a sua moglie, ebbe a subire condotte violente da parte di altri detenuti, delle quali anche si dolse, devo dire con successo, con la direzione del carcere, se è vero che per questo solo fatto e senza nessuna altra ragione – della quale peraltro non è dato atto nella rappresentazione dell'*excursus* detentivo svolta dal Sottosegretario – fu deciso il suo passaggio ad un regime di detenzione isolata con sorveglianza permanente.

Altro fatto pacifico che emerge dai documenti forniti dalla stessa amministrazione carceraria – sebbene si tratti di copie di registri che contengono abrasioni e cancellature – è che il suicidio del signor Buzzi è avvenuto tra le 23,35 e le 23,40 del 21 luglio 1999. Poco importa che esso sia stato constatato alle 0,10 del 22 luglio, non è questo il punto. Il fatto poco credibile è che egli, in cinque minuti, anche in ragione della sua costituzione fisica, sia riuscito a smontare la branda di cui era corredata la cella

in cui si trovava, recuperare le lenzuola di carta annodandole alle inferriate della cella e quindi a suicidarsi mediante impiccagione, atto piuttosto problematico in ragione di fatti fisici e meccanici – di cui era chiesta una spiegazione nell'interrogazione che tuttavia il Sottosegretario non ha fornito – relativi in particolare al posizionamento della finestra ad altezza d'uomo.

La ragione della mia insoddisfazione, signor Sottosegretario, deriva quindi dall'incongruità palese delle risposte da lei date rispetto a dati conosciuti, che in qualche maniera revocano in dubbio la genuinità di tutte le altre, e dal fatto che non sono indicate viceversa circostanze precise per accertare la reale verità circa la morte di questo signore, che non solo è stato raggiunto da un'accusa infamante, ma che nel giro di quattro giorni, in maniera che continuo a pensare colposa, è stato o si è condotto a morte.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4948) PECORELLA: Disposizioni in materia di difesa d'ufficio, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4948.

Ricordo che nella seduta pomeridiana era stata aperta la discussione generale.

Avverto altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti era stato fissato per le ore 18 di oggi.

Prima di proseguire l'esame di tale disegno di legge, vorrei preliminarmente rivolgere a tutti i colleghi la preghiera di ritirare, se credono, gli emendamenti già presentati a questo disegno di legge. Le ragioni di tale mia richiesta sono due.

La prima è stata esplicitata questo pomeriggio nell'intervento del senatore Centaro, il quale ha sostenuto l'esigenza di una ragionevole contestualità tra il disegno di legge di attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, oggi approvato dalla Camera dei deputati e quindi divenuto legge dello Stato, e il disegno di legge oggetto della nostra riflessione. Desidero, relativamente al disegno di legge licenziato dall'altro ramo del Parlamento, cogliere l'occasione per esprimere alla Commissione i miei più fervidi rallegramenti e la gratitudine per il lavoro fatto, con molto impegno, ringraziando anche il Governo; la Camera ha accettato in pieno le nostre formulazioni: il nostro lavoro ha quindi trovato un adeguato premio.

In secondo luogo, qualche minuto fa mi è pervenuto via *fax* un comunicato dell'organismo unitario dell'Avvocatura italiana, del quale vorrei dare lettura, anche perché esso è stato preceduto e seguito da una cor-

tese telefonata del presidente dell'organismo in questione, avvocato Berti. Il comunicato è il seguente:

«Difesa d'ufficio: l'OUA con l'ANF, l'UIF e l'AIGA, chiede una rapida approvazione della legge sulla difesa di ufficio e la razionalizzazione del meccanismo di accesso agli elenchi previsti dalla legge.

L'organismo unitario dell'Avvocatura Italiana, d'intesa con le maggiori associazioni forensi ANF, UIF e AIGA,

Rilevato

che il disegno di legge S. 4948, relativo a «Disposizioni in materia di difesa d'ufficio» appare anello fondamentale per la realizzazione in Italia di un serio sistema di difesa di ufficio che garantisca in ogni caso il rispetto del contraddittorio attraverso l'effettività della difesa,

che le pur giuste osservazioni svolte dal CNF e dall'AIGA, in sede di audizione presso la Commissione giustizia del Senato, circa la irrazionale previsione di percorsi formativi ed abilitanti in capo alle sole Camere Penali e UCP rischiano di porre ostacolo all'immediata approvazione della legge in sede deliberante da parte della Commissione giustizia,

Auspica

che la Commissione approvi la legge e nel contempo approvi un ordine del giorno e una raccomandazione al Governo per la razionalizzazione del sistema di formazione, di abilitazione ed accesso agli elenchi *ex lege* previsti contemplando la possibilità che sotto il controllo e la certificazione dei Consigli dell'ordine possano organizzarsi corsi da parte di tutte le associazioni forensi.

Roma, 14 febbraio 2001».

Ho sentito il dovere di dare lettura di tale documento.

Rinnovo pertanto la preghiera ai colleghi presentatori di emendamenti di valutare in piena autonomia la possibilità, da me ventilata anche in considerazione di queste due concomitanti circostanze, cioè l'approvazione del disegno di legge di attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e questa comunicazione dell'organismo unitario, anche a nome delle altre associazioni, di ritirare i propri emendamenti per fare in modo che questa sera, se possibile, sia approvato il disegno di legge.

Debbo anche aggiungere che non avrei avuto difficoltà – e non avrei quindi rivolto questa preghiera – se gli uffici avessero disposto del tempo materiale necessario per organizzare il lavoro relativo agli emendamenti, oltre 30, presentati alle ore 18 secondo il termine stabilito.

Senza che su questo punto si apra una discussione, vorrei sottolineare che anche se c'è un solo collega che non è d'accordo con la mia proposta io ne prenderò atto, avendo del resto questi diritto di mantenere i propri emendamenti.

GRECO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti a mia firma.

CENTARO. Anche io, signor Presidente, intendo ritirare gli emendamenti a mia firma.

MELONI. Signor Presidente, intendo mantenere gli emendamenti da me presentati.

CALLEGARO. Anche io, signor Presidente, intendo mantenere gli emendamenti a mia firma.

PREIONI. Signor Presidente, pur non avendo presentato emendamenti a questo disegno di legge sono contrario alla sua proposta per una ragione di principio.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Nessuno deve rinunciare ad un proprio diritto ed io ho il dovere di prenderne atto.

Procediamo quindi con l'esame del disegno di legge.

Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Svolgerò in sede di replica alcune considerazioni sul disegno di legge al nostro esame, anche in considerazione dell'ampiezza del dibattito svoltosi. Al di là del giudizio molto severo espresso dal senatore Milio, che ha definito questo provvedimento addirittura un annuncio impraticabile, tutti gli altri colleghi, pur esprimendo perplessità e qualche riserva sullo stesso, hanno sottolineato che, pur potendosi fare di più – uso un'espressione del senatore Russo – è stato certamente compiuto un notevole passo avanti, anche rispetto alla civiltà giuridica e ai doveri di natura costituzionale che abbiamo direttamente assunto.

Le critiche che i colleghi Russo, Gasperini, Centaro, Milio e Callegaro hanno evidenziato riguardano prevalentemente, se non quasi esclusivamente, due temi.

Innanzitutto la questione dei corsi, con particolare riferimento ai presupposti e alle condizioni cui devono sottostare gli aspiranti all'inclusione negli elenchi per l'affidamento di incarichi di difesa d'ufficio. È stata in particolare criticata l'inclusione in detti elenchi sulla base dello svolgimento di attività professionali per un certo periodo di tempo o, in alternativa, della frequenza di corsi organizzati dal consiglio dell'ordine, dalle camere penali e dalle loro unioni. È stato osservato da molti colleghi che questa limitazione appare politicamente inopportuna, non per disfavore nei confronti delle camere penali, ma perché riduttiva nei confronti di altri organismi associativi, che pure hanno caratteristiche di formazione adeguate a tale scopo. Su questo punto vorrei permettermi di ricordare ai colleghi che il rilievo, pur fondato, e d'altra parte ripreso dalle organizzazioni rappresentative degli avvocati nel documento che vi ho prima letto, potrebbe essere superato dalla circostanza, emersa anche nella discussione generale, che il fatto che la legge individui soltanto il consiglio dell'ordine

e l'unione delle camere penali non esclude però, per usare un'espressione del senatore Gasperini, che altre istituzioni possano essere delegate da parte del consiglio dell'ordine allo svolgimento in comune di questi corsi.

Un'altra questione era quella relativa alla retribuzione degli avvocati. Alcuni colleghi hanno sostenuto che la previsione di tale retribuzione è farraginosa e poco dignitosa nei confronti degli stessi avvocati e che sarebbe quindi opportuno prevedere un sistema di pagamento diretto da parte dello Stato. Il senatore Meloni ha invece formulato una critica opposta, sottolineando che in questo modo potrebbe addirittura determinarsi una forma di ingiustizia nei confronti di alcuni soggetti. Il singolo imputato potrebbe infatti non gradire la nomina di un difensore d'ufficio e soprattutto potrebbe anche scegliere come difesa il silenzio; in questo caso si determinerebbe un obbligo al pagamento di un difensore che non solo non è stato nominato, ma che non è nemmeno gradito come persona. Vorrei però aggiungere che occorre contemporaneamente difendere il principio della sacralità e costituzionalità della difesa; del resto il codice penale prevede un obbligo in tal senso e il corrispondente diritto da parte dell'imputato. Devo anche sottolineare che non esiste neanche un rapporto diretto tra possidenza dell'imputato e sua difesa di ufficio; questo semmai caratterizza la non abbenza, cioè il tema dell'altro disegno di legge sul quale ci ha relazionato il collega Follieri. Del resto, anche il plurimiliardario che, ignorando i propri diritti o essendo assente, non nomina il suo avvocato ovvero ne rimane successivamente privo, ha il diritto di vedersi nominato un difensore di ufficio.

Un'altra critica ugualmente diffusa ha riguardato i criteri di informatizzazione. Alcuni colleghi hanno ritenuto che questi andrebbero superati, altri invece che gli stessi non potevano essere previsti, come ad esempio il senatore Milio che ha sottolineato la necessità di una deroga per quanto riguarda alcune materie di specifica peculiarità.

Anche se questi rilievi e spunti critici possono avere il loro fondamento - e lo hanno per il fatto stesso che alcuni ragguardevoli colleghi li hanno formulati - occorre anche qui «tirare le somme» di tali norme, con i loro pregi e difetti. Si è detto da parte delle rappresentanze degli avvocati e di molti colleghi che tale provvedimento colma un vuoto e organizza in maniera più razionale, costituzionalmente corretta e aderente al codice il principio della difesa d'ufficio. Certo, ogni legge può essere migliorata, ogni disegno di legge può fare passi in avanti. Potrei dire, echeggiando quanto ascoltato dalle rappresentanze degli avvocati, che tanto vale approvare questo provvedimento, che pure ha dei pregi, accogliendone i difetti, anziché tentare di migliorarlo per restituirlo alla Camera nella consapevolezza che in tal modo il discorso sarebbe chiuso per questa legislatura e che il Parlamento della prossima legislatura, programmando i lavori in base a priorità sue proprie, non avrà probabilmente tempo, modo e volontà di rispondere a questa esigenza.

Concludo la mia replica rinnovando il mio ringraziamento per gli apporti sempre qualificati, anche se non tutti condivisi, dei colleghi di ogni parte parlamentare e politica.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente in sede di replica, anche perché mi riconosco nelle deduzioni da lei svolte.

È evidente che con questo provvedimento si fa un grosso passo in avanti nell'attuazione del principio costituzionale dell'effettività della difesa. È altrettanto evidente che – come tutte le nostre leggi – anche questa sicuramente non può dirsi perfetta. Sono state avanzate diverse critiche, come il presidente Pinto, le cui controdeduzioni condivido, ha rilevato poco fa. Si tratta però nel complesso di compiere un grosso passo in avanti, il quale, in chiusura di questa legislatura darà alla maggioranza e all'opposizione la consapevolezza – lo dico con una punta di fierezza – di avere riaffermato principi molto importanti. Oggi la Camera ha approvato la legge interpretativa del giusto processo; sono del parere che aver portato avanti questo tema, insieme a quelli della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio sia ragione di soddisfazione, anche in considerazione della risposta forte che si dà al Paese in merito al riconoscimento di principi e diritti civili fondamentali.

Anche quel documento dell'organizzazione unitaria dell'Avvocatura, che peraltro riporta indicazioni di altri organismi rappresentativi, credo ci consenta di guardare a questo provvedimento con favore. Il Governo sotto questo profilo auspica quindi una sollecita approvazione del disegno di legge, ivi compresi alcuni suggerimenti che, se si ritiene, potranno eventualmente tradursi in ordini del giorno di natura interpretativa, per realizzare l'auspicato coinvolgimento di altre istituzioni nelle nuove mansioni affidate ai consigli dell'ordine.

Spero pertanto che anche in questa materia si possa chiudere questa legislatura con un passo in avanti molto forte nel senso dell'affermazione di diritti fondamentali.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 21,25.

